

[Schema di] Decreto [...] in attuazione dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.59

A. SINTESI

Indice degli articoli

Articolo 1 - Definizioni

Articolo 2 - Oggetto e finalita'

Articolo 3 - Docenti tutor: definizione, profilo, competenze

Articolo 4 - Compiti dei tutor

Articolo 5 - Determinazione dei contingenti di tutor coordinatori

Articolo 6 - Determinazione dei contingenti di tutor scolastici

Articolo 7 - Selezione dei tutor

Articolo 8 - Durata degli incarichi

Articolo 9 - Orario di servizio

Articolo 10 - Ferie, permessi e altri aspetti contrattuali

Articolo 11 - Valorizzazione della professionalita' docente

Articolo 12 - Regione Valle d'Aosta e Prov. di Trento e Bolzano

Articolo 13 - Norma transitoria

Articoli 1-4: descrittivi-didascalici incardinati al testo del DLgs 59/2017

Articoli 5-7 e Tab.allegate disposizioni amministrative/organizzative di rilievo per l'Amministrazione scolastica e finanziaria

Articoli 8-10: disposizioni regolative del rapporto di lavoro che viene modificato

Articoli 11-13: disposizioni regolative di aspetti specifici, non organizzativi (vd la norma transitoria)

Contenuto sommario degli articoli principali (si omette la descrizione degli articoli di forma; più esteso il dettaglio degli artt. in rosso nell'indice)

Articolo 1 - Definizioni (*omissis*) [\[LEGGI l'art.completo\]](#)

Articolo 2 - Oggetto e finalita' :

- disciplina relativa ai tutor (scolastico, coordinatore, universitario) nei percorsi FIT [...] e definizione dei contingenti dei tutor scolastici e dei tutor coordinatori (modalita' e criteri di selezione, la durata degli incarichi, la formazione specifica e i compiti).

- profili e i compiti dei tutor universitari o accademici, che sono individuati dalle universita' e dalle istituzioni AFAM

- disposizioni necessarie a definire: una efficace azione formativa dei tutor nel tirocinio; il richiesto coordinamento fra le diverse figure tutoriali; e valorizzazione delle competenze dei tutor in servizio nella scuola [\[LEGGI l'art.completo\]](#)

Articolo 3 - Docenti tutor: definizione, profilo, competenze

Tutor scolastici e tutor coordinatori: personale docente in servizio presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.

Tutor universitari o accademici: personale di cui si avvalgono le universita' e le istituzioni AFAM in servizio, rispettivamente, presso le universita' o le istituzioni AFAM.

I tutor coordinatori hanno il compito di curare la progettualità, l'organizzazione e il coordinamento delle attività di tirocinio indiretto e diretto, in collaborazione con i tutor scolastici e con i tutor universitari o accademici; i tutor coordinatori hanno altresì il compito, in collaborazione con i tutor universitari o accademici, di curare l'integrazione dei corsi di lezione e dei seminari con i laboratori e i tirocini svolti dai titolari di contratto FIT. I tutor coordinatori fanno parte: degli organi collegiali di cui all'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo; della commissione dell'esame finale del corso di specializzazione; delle commissioni per le valutazioni intermedie e finali del percorso FIT.

I tutor scolastici sono docenti delle scuole in cui si realizzano i percorsi di tirocinio diretto e hanno il compito di coordinare le attività di tirocinio diretto nell'istituzione scolastica; partecipano alla definizione dei percorsi di tirocinio e fanno parte delle commissioni che valutano il terzo anno del percorso FIT.¹

Le funzioni tutoriali, attribuite al personale della scuola, sono articolazioni della funzione docente a cui si accede con il maturare di un'adeguata esperienza e con competenze accertate e certificate. **Sono definiti in Allegato A requisiti e titoli che documentano tali competenze**, oltre alle forme e ai modi per la necessaria formazione specifica.

I tutor universitari o accademici costituiscono il riferimento universitario, o accademico, per le attività formative previste nei piani di studio; hanno il compito, in collaborazione con i tutor coordinatori, di curare l'integrazione dei corsi di lezione e dei seminari con i laboratori e i tirocini svolti dai titolari di contratto FIT. [\[LEGGI l'art.completo\]](#)

Articolo 4 - Compiti dei tutor (*l'articolo entra nello specifico dei compiti, si fornisce solo l'esempio dei compiti del tutor coordinatore*)

I compiti dei tutor nel tirocinio sono finalizzati a sviluppare nei docenti in formazione iniziale le competenze *culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche* da un lato e *pedagogiche, relazionali, valutative, organizzative e tecnologiche*, integrate in modo equilibrato con i *saperi disciplinari*, dall'altro

Tutor coordinatore: compiti: **1. Cura della progettualità** del tirocinio, che deve essere finalizzata a sviluppare e rafforzare le competenze specifiche sopra citate; promozione nel docente in formazione della capacità di progettare percorsi didattici flessibili e adeguati al contesto scolastico, e della capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione docente e con l'organizzazione scolastica. **2. Cura dell'organizzazione del tirocinio**, in collaborazione con il tutor universitario o accademico e con il tutor scolastico. **3. Coordinamento delle attività di tirocinio diretto e indiretto** anche attraverso l'esame dei materiali di documentazione prodotti dai titolari di contratto FIT. **4. Cura della riflessione**, uno a molti e uno a uno, sull'esperienza di tirocinio, attraverso la condivisione e il confronto. **5. Cura della rielaborazione delle attività progettate nei laboratori ai fini della loro realizzazione nel tirocinio diretto e valutazione dei risultati formativi.** **6.** Con il tutor universitario o accademico, **cura del coordinamento della propria azione con quelle delle altre figure tutoriali.** **7. Partecipazione in qualità di membri effettivi agli organi collegiali di cui all'articolo 9, comma 7**, del decreto legislativo, e successiva decretazione.

8 Partecipazione alle attività di valutazione intermedia e finale del tirocinio nel percorso FIT, previste dal decreto legislativo e **partecipazione alle commissioni di cui all'art. 9, comma 6 e all'art. 13, comma 2** del decreto legislativo; partecipazione alla valutazione definita dai decreti attuativi previsti dall'art. 10, comma 5 del decreto legislativo. 9. In continuità con quanto disciplinato dalle disposizioni previgenti, con particolare riferimento a quanto previsto per i laboratori dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 20 giugno 2014, n. 487, **ai tutor coordinatori**, selezionati dalle università e dalle istituzioni AFAM, **sono affidati gli insegnamenti di laboratorio** ²

2. Compiti del tutor scolastico in sintesi il TS opera nella scuola affinché il tirocinio diretto nell'istituzione scolastica costituisca una esperienza altamente formativa e concorra efficacemente a far acquisire le competenze professionali di insegnamento nel contesto scolastico. Tali attività consistono in.... *(nel testo completo sono elencati in dettaglio)*:

3. Compiti dei tutor universitari o accademici (le attività dei TU e TA sono stabilite dagli organi universitari o accademici in conformità e coerenza con quanto disciplinato dal decreto legislativo 59/2017) *(nel testo completo sono elencati in dettaglio i compiti principali)*

3.7 Procedono a pianificare, organizzare, raccogliere e condividere con le altre figure tutoriali e con gli organi di governo universitari o accademici, dati ed elementi, a fini autovalutativi e di miglioramento del servizio, relativi alla qualità delle azioni poste in essere dall'università o dall'istituzione AFAM, in relazione agli esiti attesi nei percorsi FIT. [\[LEGGI l'art.completo\]](#)

Articolo 5 - Determinazione dei contingenti di tutor coordinatori *(simile ai TC 249/2010)*

1. Entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei posti disponibili per l'accesso ai percorsi FIT, di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo, anche con riferimento all'articolo 17 del decreto legislativo stesso, sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze³, i contingenti del personale della scuola da collocare in esonero parziale o totale per lo svolgimento dei compiti tutoriali di cui all'articolo 4, comma 1. [...] ⁴ [\[LEGGI l'art.completo\]](#)

² Nota: questa disposizione deriva dalla constatazione della inefficacia dei laboratori gestiti da docenti che non avessero maturato una significativa esperienza nelle classi delle scuole. Il decreto 487/2014 (consultabile a questo indirizzo https://tfa.cineca.it/documenti/DM_487_20_giugno_2014.pdf Vedere Allegato A alla voce "Laboratori" Nel testo completo si prevede anche l'eventualità che non sia possibile affidare i laboratori ai Tutor coordinatori.

³ Nota: qui vi è la necessità di ulteriore decretazione annuale sul tipo di quella che viene emanata per i tutor nei percorsi di formazione di scuola primaria e dell'infanzia (si veda qui: <http://www.miur.gov.it/-/d-m-638-del-23-8-2017-contingente-tutor-preso-i-corsi-universitari>. Nel decreto si dovrà specificare anche la tempistica amm.va (nel decreto in link si veda l'art. 3 comma 2, ma con l'auspicio di un maggior dettaglio).

⁴ Nel testo completo l'articolo continua così: Con lo stesso decreto è stabilita

- a. la ripartizione dei tutor tra le classi di abilitazione, così come risultano definite alla data del provvedimento;
- b. la data, comunque antecedente al 31 agosto di ogni anno, entro la quale le università e le istituzioni AFAM devono aver completato le procedure di selezione e individuazione del personale cui affidare gli incarichi tutoriali di cui all'articolo 3 del presente decreto.

L'attribuzione dei contingenti di tutor coordinatori alle università e alle istituzioni AFAM è strettamente correlata al numero di accessi messi, ovvero previsti, a bando e ai titolari di contratto FIT impegnati nelle attività di cui all'art. 10 e all'articolo 11 del decreto legislativo.

Nella determinazione dei contingenti di tutor coordinatori è assicurata la presenza di un tutor coordinatore ogni 15 titolari di contratto FIT o frazione.

L'attività svolta come tutor coordinatore presso le università e le istituzioni AFAM è valida a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola.

Art. 6 - Determinazione dei contingenti di tutor scolastici *(questa è una reale innovazione)*

1. Entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei posti disponibili per l'accesso ai percorsi FIT di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo, anche con riferimento all'articolo 17 del decreto legislativo stesso, sono stabiliti con il medesimo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui all'articolo 5 comma 1, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **i monti ore, su base provinciale, da utilizzare ai fini del collocamento in esonero parziale per lo svolgimento dei compiti tutoriali di cui all'articolo 4, comma 2.**

2. **Per la natura dell'incarico e dei compiti del tutor scolastico è escluso che possano essere disposti per questa figura tutoriale esoneri totali dall'insegnamento.**

3. **La consistenza del monte ore di cui al comma 1 è determinata in ragione di: 3 ore per ogni titolare di contratto FIT nel primo anno di tirocinio (articolo 9 del decreto legislativo) e di 1 ora per ogni titolare di contratto FIT nel secondo anno di tirocinio (articolo 10 e 11 del decreto legislativo).**

4. **La ripartizione del monte ore fra le scuole sedi di tirocinio è effettuata a cura dell'Ufficio scolastico regionale competente territorialmente in ragione del numero di titolari di contratto FIT attribuito alle istituzioni scolastiche accreditate.** Tale determinazione è funzione sia al numero dei posti messi a concorso per l'accesso ai percorsi FIT, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo, sia del numero di titolari di contratto FIT impegnati nelle attività di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo.⁵ Le procedure di cui al presente articolo si concludono in tempo utile per consentire agli Uffici scolastici regionali l'emanazione dei relativi decreti di esonero con decorrenza dal 1° settembre di ciascun anno, al fine di garantire l'eventuale e pronta copertura dei relativi posti, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 79 della legge 13 luglio 2015, n. 107.⁶

5. **Le scuole sedi di tirocinio** sono accreditate dal Ministero secondo quanto previsto dall'art. 12 comma 3 del decreto legislativo e vengono inserite in un **Elenco regionale digitale** tenuto a cura dell'Ufficio scolastico regionale, aggiornato annualmente.

6. L'assegnazione dei titolari di contratto FIT alle scuole è disposta e organizzata dalle università e dalle istituzioni AFAM accedendo all'Elenco regionale digitale e in base alla presenza di tutor scolastici della disciplina, ovvero su posti di sostegno, presenti nell'istituzione scolastica.

7. L'attribuzione delle ore di esonero a ciascun tutor scolastico è disposta dal Dirigente scolastico a favore dei tutor scolastici in posizione utile nella **graduatoria interna d'istituto di cui all'Allegato A, in base al numero di tirocinanti titolari di contratto FIT attribuiti.** Se in una istituzione scolastica si collocano in posizione utile in graduatoria più docenti, l'assegnazione è disposta favorendo il coinvolgimento del maggior numero di tutor scolastici.⁷

⁵ Nota:

Sul meccanismo di attribuzione e della ripartizione del monte ore da assegnare alle scuole non siamo del tutto soddisfatti della formulazione. Qui probabilmente c'è da fare qualche verifica in più e da aggiustare il tiro dopo aver fatto qualche simulazione che possa avere un riscontro effettivo.

⁶ Nota:

il rispetto dei tempi e la corretta organizzazione cronologica è requisito fondamentale per l'efficacia dei percorsi FIT va quindi simulato un calendario annuale per queste procedure con scadenze e certezza di tempi di esecuzione/evacuazione di ciascuna fase della procedura complessiva.

⁷ Nota: l'intento è di evitare concentrazioni di incarichi che portino all'esclusione di un più ampio coinvolgimento di soggetti interessati a crescere professionalmente

8. **Un tutor scolastico puo' avere contemporaneamente in tutorato non piu' di 3 tirocinanti** titolari di contratto FIT, di cui non piu' di due nel primo anno del percorso FIT.
9. Il tutor scolastico utilizza le ore di esonero secondo l'orario di servizio disciplinato dall'articolo 9, per svolgere le attivita' previste dall'articolo 4 comma 2 e per attivita' di formazione specifica e/o di disseminazione formativa nella propria istituzione scolastica. A tal fine **il tutor scolastico, una volta ricevuto l'incarico, elabora e presenta, al Dirigente scolastico e al Collegio dei docenti, un progetto di intervento**, completo di sistema di monitoraggio e rendicontazione, anche oraria, delle attivita'.
10. Entro il 31 agosto di ogni anno di incarico il tutor scolastico presenta una Relazione finale delle attivita' in cui è riportato il rendiconto del lavoro svolto, gli obiettivi raggiunti e l'esito del monitoraggio.
11. L'attivita' svolta in qualita' di tutor scolastico è valida a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola. [\[LEGGI l'art.completo\]](#)

Articolo 7 - Selezione dei tutor

1. Per l'esercizio delle funzioni di tutor coordinatore e di tutor scolastico è necessario che i candidati ad assumere tali incarichi siano titolari di un contratto a tempo indeterminato e abbiano prestato almeno 5 anni di servizio d'insegnamento nel sistema nazionale di istruzione. I candidati all'esercizio di tali funzioni devono inoltre essere in possesso di requisiti e titoli che attestino la presenza di competenze ed esperienze adeguate. A tal fine si distinguono requisiti e titoli richiesti per i docenti ai quali affidare gli incarichi di tutor coordinatore, da quelli richiesti per i docenti ai quali affidare gli incarichi di tutor scolastico. Requisiti e titoli per l'attribuzione degli incarichi di tutor coordinatore e di tutor scolastico sono definiti in dettaglio nelle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato A al presente decreto. [\[VAI alle Tabelle\]](#)

2. Si esclude espressamente la possibilita' di affidare gli incarichi di tutor coordinatore e di tutor scolastico senza il formale accertamento del possesso dei requisiti e dei titoli richiesti, nelle forme e nei modi previsti dal presente decreto.

3. La disciplina relativa alla selezione dei tutor universitari è di competenza delle universita' e delle istituzioni AFAM che la disciplinano adeguando i propri regolamenti.

4. **I tutor coordinatori** [...] sono selezionati dalle universita' e dalle istituzioni AFAM con appositi bandi. A tal fine sono definiti dalla **Tabella 1 dell'Allegato A** [\[VAI alle Tabelle\]](#):

- i requisiti di ammissione ai bandi di assegnazione degli incarichi
- i titoli valutabili
- l'articolazione del colloquio di valutazione.

I tutor scolastici sono nominati dai dirigenti scolastici o dai coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche, accreditate dal Ministero secondo quanto previsto dall'art. 12 comma 3 del decreto legislativo, fra i docenti collocatisi in posizione utile nella selezione, di cui al punto seguente.

7. Le nomine dei **tutor scolastici** sono disposte sulla base delle domande pervenute e della graduatoria interna d'istituto elaborata dal dirigente scolastico o dal coordinatore didattico in funzione dei punteggi determinati dalla valutazione dei titoli condotta dal comitato per la valutazione del servizio dei docenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, ristretto alla sola componente docente, secondo quanto previsto dalla Tabella 2 dell'Allegato A [\[VAI alle Tabelle\]](#) al presente decreto. Se alla selezione partecipa un membro del suddetto comitato per la valutazione del servizio, si

applicano le procedure previste dall'art. 11 comma 5 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.

(Nel testo completo è prevista anche una specifica disciplina per la selezione dei tutor scolastici nei percorsi FIT per la specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica)

Le procedure di selezione si concludono in tempo utile per consentire agli Uffici scolastici regionali l'emanazione dei relativi decreti di esonero con decorrenza dal 1° settembre di ciascun anno, al fine di garantire l'eventuale e pronta copertura dei relativi posti, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 79 della legge 13 luglio 2015, n. 107. [\[LEGGI l'art.completo\]](#)

Articolo 8 - Durata degli incarichi *(alcune differenze rispetto al Decreto 8.11.2011)*

1. L'incarico di tutor coordinatore è conferito con durata triennale, rinnovabile in caso di esito positivo della valutazione del servizio ai sensi dell'articolo 3 comma 10.
2. L'utilizzazione dei tutor coordinatori con esonero totale dall'insegnamento ha durata massima quadriennale. Una ulteriore utilizzazione nell'incarico di tutor coordinatore con esonero totale può essere disposta solo dopo che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione della precedente. *(altri due commi nel testo completo)* [\[LEGGI l'art.completo\]](#)

Articolo 9 - Orario di servizio *(Si è voluto esplicitare un principio generale per la P.A.):* Ad ogni ora di esonero dall'insegnamento **corrisponde un impegno forfettario di 2 ore** nell'ambito delle attività di tutorato.

(Nel testo completo le disposizioni di questo articolo sono molto simili a quelle del medesimo articolo del Decreto 8.11.2011. Unica affermazione degna di nota 😊)

Di norma gli esoneri parziali dei tutor coordinatori sono disposti al 50% dell'orario di servizio, compatibilmente con quanto disposto al comma precedente, per cui, a fronte di un esonero parziale di 9 ore, l'orario di servizio in utilizzo è di 18 ore settimanali. [\[LEGGI l'art.completo\]](#)

Articolo 10 - Ferie, permessi e altri aspetti contrattuali *(vedere testo completo. Unico comma nota degno di essere segnalato)*

Al fine di permettere ai tutor coordinatori di ottemperare ai compiti connessi alla funzione tutoriale e alla valutazione del tirocinio, essi sono esonerati dall'obbligo di presentare domanda, come commissari o presidenti, per le commissioni degli esami di stato conclusivi del corso di studi di scuola secondaria. [\[LEGGI l'art.completo\]](#)

Articolo 11 - Valorizzazione della professionalità docente *(omissis, simile al medesimo articolo del Decreto 8.11.2011, con nuovi riferimenti normativi)* [\[LEGGI l'art.completo\]](#)

Articolo 12 - Regione Valle d'Aosta e Province autonome di Trento e Bolzano [\[LEGGI l'art.completo\]](#)

Articolo 13 - Norma transitoria Fino all'indizione del primo concorso le scadenze indicate agli articoli 5 e 6 del presente decreto, i contingenti dei tutor coordinatori e il monte ore destinato all'utilizzo dei tutor scolastici sono stabiliti con apposito decreto della Direzione generale per il personale scolastico. [\[LEGGI l'art.completo\]](#)

**B. TESTO COMPLETO DELLA BOZZA DI
DECRETO PROPOSTA
ALLE PAGINE SEGUENTI**

[Schema di] Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, concernente la disciplina per la definizione delle modalita' di selezione, della durata degli incarichi, della formazione specifica, dei compiti e per la determinazione dei contingenti dei tutor scolastici e dei tutor coordinatori, e per la definizione dei profili e dei compiti dei tutor universitari o accademici, nei percorsi del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli dei docenti della scuola secondaria, in attuazione dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.59

Il Ministro

- VISTO l'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca siano stabiliti i contingenti dei tutor scolastici e coordinatori e ne siano disciplinate la modalita' e i criteri di selezione, la durata dell'incarico, la formazione specifica, i compiti;
- VISTO l'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che prevede che siano altresì definiti i profili ed i compiti del tutor universitario o accademico, fermo restando quanto previsto dalla legge 19 novembre 1990, n. 341;
- VISTO l'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che definisce le diverse tipologie di tutor nel tirocinio previsto nei percorsi di formazione iniziale degli insegnanti di scuola secondaria e ne stabilisce, in via generale, i compiti;
- VISTO l'articolo 12, commi 3 e 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che definisce le forme di collaborazione fra i tutor impiegati nel tirocinio;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, ed in particolare l'articolo 1, commi 180 e 181;
- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario e successive modificazioni;.
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, con riferimento all'articolo 6 relativo alla istituzione dei corsi di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria e l'articolo 11, sui docenti tutor utilizzati nel tirocinio previsto in tali corsi;
- VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 e, in particolare, l'art. 2, commi 138-142, della legge 286/2006;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n.270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia

didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509", in particolare, l'art. 9, commi 2 e 3;

VISTA la legge 4 giugno 2004 n. 143, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonche' in materia di esami di Stato e di Universita', e in particolare l'art. 3-quater, con il quale si sancisce il principio della valorizzazione delle competenze acquisite nell'esercizio delle funzioni riservate ai docenti utilizzati nei percorsi di formazione iniziale degli insegnanti

VISTA la legge 3 agosto 1998, n. 315, recante interventi finanziari per l'universita' e la ricerca e in particolare l'articolo 1, commi 4;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante riforma degli ordinamenti didattici universitari;

TENUTO CONTO di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 novembre 2011, che disciplina la determinazione dei contingenti del personale della scuola necessario per lo svolgimento dei compiti tutoriali, la loro ripartizione tra le universita' e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e criteri per la selezione degli aspiranti a tali compiti, in attuazione dell'articolo 11, comma 5 del decreto 10 settembre 2010, n. 249;

TENUTO CONTO delle disposizioni contenute nell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, relative alla disciplina transitoria che precede la piena attuazione dello stesso decreto legislativo;

TENUTO CONTO della *Relazione congiunta 2015 del Consiglio e della Commissione europea sull'attuazione del quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione (ET 2020) - Nuove priorita' per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione (2015/C 417/04)*; [\[LINK per la consultazione\]](#)

TENUTO CONTO delle *Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 20 maggio 2014 (2014/C 183/05)* sull'efficacia della formazione degli insegnanti; [\[LINK per la consultazione\]](#)

DECRETA

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

- a) per “decreto legislativo” si intende il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
- b) per “Ministro” o “Ministero” si intende il Ministro o il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca;
- c) per “percorso FIT” si intende il percorso triennale di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente per i docenti della scuola secondaria, di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo;
- d) per “tirocinio diretto” si intende il tirocinio svolto presso le istituzioni scolastiche accreditate dal Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca con il coordinamento di una scuola polo all’interno dell’ambito territoriale di riferimento, così come previsto dall’art. 12 comma 3 del decreto legislativo;
- e) per “tirocinio indiretto” si intende il tirocinio svolto presso l’universita’ o l’istituzione dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all’art. 12 comma 4 del decreto legislativo;
- f) per “tirocinio”, senza ulteriori precisazioni, si intende il tirocinio, diretto e indiretto, che l’art. 12 comma 1 del decreto legislativo definisce quale parte integrante e obbligatoria del percorso FIT;
- g) per “figure tutoriali” o “docenti tutor” o “tutor”, senza ulteriori precisazioni, tutti i tutor definiti dall’art. 12 comma 2 del decreto legislativo, ovvero tutor scolastici, tutor coordinatori e tutor universitari o accademici;
- h) per “tutor scolastico”, “tutor coordinatore”, senza ulteriori precisazioni, “tutor universitario”, “tutor accademico”, si intendono le figure tutoriali così definite all’articolo 12 del decreto legislativo;
- i) per “contratto FIT” si intende il contratto triennale retribuito di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente, di cui all’art. 8 comma 1 del decreto legislativo;
- l) per “titolare di contratto FIT” si intende un vincitore del concorso di cui al Capo II del decreto legislativo che abbia sottoscritto un contratto FIT;
- m) per “istituzioni universitarie” e “accademiche” si intendono le universita’ statali e non statali, incluse le universita’ telematiche, e le istituzioni facenti parte del sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM) di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508; queste ultime possono essere altresì definite nel presente decreto “istituzioni AFAM”;
- n) per “crediti” si intendono i crediti formativi universitari o accademici;
- o) per “concorso” si intendono i concorsi nazionali pubblici, per titoli ed esami, per selezionare i candidati all’accesso al percorso FIT, di cui al Capo II del decreto legislativo;
- p) per “laboratorio” o “laboratori” gli insegnamenti di laboratorio inseriti nel percorso FIT ai quali il decreto legislativo e il decreto del Ministro, dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca previsto dall’articolo 9 comma 2 del decreto legislativo, attribuiscono i rispettivi crediti.

[\[TORNA all’indice della sintesi\]](#)

Articolo 2

Oggetto e finalita’

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 12 comma 1 del decreto legislativo, si definisce con il presente decreto la disciplina relativa ai tutor nei percorsi FIT, ai quali sono affidati, in funzione dei rispettivi ruoli, la cura, la progettazione, l'organizzazione, il coordinamento e la guida del tirocinio.
2. Il presente decreto regola la definizione dei contingenti dei tutor scolastici e dei tutor coordinatori, ne disciplina le modalita' e i criteri di selezione, la durata degli incarichi, la formazione specifica e i compiti.
3. Si definiscono, altresì, i profili e i compiti dei tutor universitari o accademici, che sono individuati dalle universita' e dalle istituzioni AFAM, fermo restando quanto previsto dalla legge 19 novembre 1990, n. 341.
4. Il presente decreto, infine, completa la disciplina relativa ai tutor con le disposizioni necessarie a definire: una efficace azione formativa dei tutor nel tirocinio; il richiesto coordinamento fra le diverse figure tutoriali; e, infine, in coerenza con quanto previsto nelle disposizioni vigenti per i tutor nei percorsi di formazione iniziale di scuola dell'infanzia e primaria e con quanto più volte indicato da Commissione europea e Consiglio europeo, una opportuna valorizzazione delle competenze dei tutor in servizio nella scuola ai fini dello sviluppo professionale e della carriera docente.
5. Gli allegati sono parte integrante del presente decreto.

[\[TORNA all'indice della sintesi\]](#)

Articolo 3

Docenti tutor: definizione, profilo, competenze

1. Per lo svolgimento delle attività di tirocinio previste dall'articolo 12 del decreto legislativo, le scuole, le universita' e le istituzioni AFAM, si avvalgono di personale docente in servizio presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione. Per gli incarichi di tutor universitario o accademico le universita' e le istituzioni AFAM si avvalgono anche di personale docente in servizio, rispettivamente, presso le universita' o le istituzioni AFAM.
2. Le funzioni tutoriali, attribuite al personale di cui al comma 1 secondo quanto disciplinato dal presente decreto, sono articolazioni della funzione docente a cui si accede con il maturare di un'adeguata esperienza e con competenze accertate e certificate. Sono definiti in Allegato A requisiti e titoli che documentano tali competenze, oltre alle forme e ai modi per la necessaria formazione specifica.
3. Resta fermo, per le figure tutoriali operanti nei percorsi di formazione iniziale degli insegnanti di scuola dell'infanzia e primaria, quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.
4. Ai docenti individuati con le modalita' regolate dal presente decreto sono affidati, secondo quanto previsto dall'art. 12 del decreto legislativo, gli incarichi di:
 - a) tutor coordinatore;
 - b) tutor scolastico.
5. Ai docenti individuati dalle universita' o dalle istituzioni AFAM secondo quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo, fermo restando quanto previsto dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, sono affidati gli incarichi di:

c) tutor universitario o accademico.

6. Ai docenti tutor, di cui ai commi 4 e 5, sono affidati i compiti previsti, in linea generale, dall'articolo 12, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo, che qui si richiamano.

7. I tutor coordinatori hanno il compito di curare la progettualità, l'organizzazione e il coordinamento delle attività di tirocinio indiretto e diretto, in collaborazione con i tutor scolastici e con i tutor universitari o accademici; i tutor coordinatori hanno altresì il compito, in collaborazione con i tutor universitari o accademici, di curare l'integrazione dei corsi di lezione e dei seminari con i laboratori e i tirocini svolti dai titolari di contratto FIT. I tutor coordinatori fanno parte: degli organi collegiali di cui all'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo; della commissione dell'esame finale del corso di specializzazione; delle commissioni per le valutazioni intermedie e finali del percorso FIT.

8. I tutor scolastici sono docenti delle scuole in cui si realizzano i percorsi di tirocinio diretto e hanno il compito di coordinare le attività di tirocinio diretto nell'istituzione scolastica; partecipano alla definizione dei percorsi di tirocinio e fanno parte delle commissioni che valutano il terzo anno del percorso FIT.⁸

9. I tutor universitari o accademici costituiscono il riferimento universitario, o accademico, per le attività formative previste nei piani di studio; hanno il compito, in collaborazione con i tutor coordinatori, di curare l'integrazione dei corsi di lezione e dei seminari con i laboratori e i tirocini svolti dai titolari di contratto FIT.

10. Il servizio prestato dai tutor è sottoposto a valutazione a cura degli organi di ateneo e accademici che predispongono questionari di valutazione dell'esperienza svolta dai titolari di contratto FIT. I risultati sono utilizzati ai fini della valorizzazione delle competenze dei docenti tutor, come disposto dall'articolo 11, e ai fini della conferma nell'affidamento dell'incarico.

[\[TORNA all'indice della sintesi\]](#)

Articolo 4

Compiti dei tutor

1. I compiti dei tutor di cui all'art.3, comma 7 si articolano in attività che il tutor coordinatore realizza affinché il tirocinio concorra efficacemente a far acquisire al titolare di contratto FIT le competenze professionali di insegnamento nel contesto scolastico. Tali attività consistono in:

1.1 Cura della progettualità del tirocinio, che deve essere finalizzata a sviluppare e rafforzare nei futuri docenti:

⁸ Nota

sebbene l'art. 9 comma 7, riguardo all'esame finale del corso di specializzazione: reciti "La commissione comprende comunque un dirigente scolastico dell'ambito territoriale di riferimento e i tutor del titolare di contratto FIT." Si ritiene di dover assumere una interpretazione restrittiva della norma in quanto poi all'articolo 10 comma 5 si precisa con un "ferma restando" che a far parte delle commissioni sono il tutor universitario e il tutor coordinatore, che prestano infatti servizio all'università, e non anche il tutor scolastico. Questa interpretazione unita all'esperienza precedente e alla prassi nel tirocinio formativo nella formazione iniziale degli insegnanti (SSIS e TFA) autorizza a estendere il principio di NON esclusione del tutor scolastico dalla valutazione (vd articolo punto.....) alla quale partecipa in modo formale, ma a una non inclusione nelle commissioni, che fra l'altro diventerebbero difficili da gestire anche sul piano della composizione, delle firme da apporre, con 15 studenti 15 tutor diversi....dell'avvicendamento e quant'altro di amministrativo sia collegato.

- a) le competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche, in relazione ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti,
- b) le competenze proprie della professione di docente, in particolare pedagogiche, relazionali, valutative, organizzative e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari,
- c) la capacita' di progettare percorsi didattici flessibili e adeguati al contesto scolastico, al fine di favorire l'apprendimento critico e consapevole e l'acquisizione delle competenze da parte degli studenti,
- d) la capacita' di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione docente e con l'organizzazione scolastica.

La cura della progettualita' nei tre anni di percorso FIT è attuata, come previsto dall'articolo 12 comma 2 del decreto legislativo, in collaborazione con le altre figure tutoriali.

1.2 .Cura dell'organizzazione del tirocinio, in collaborazione con il tutor universitario o accademico e con il tutor scolastico, anche relativamente alle fasi in cui si articola il tirocinio e alla documentazione attestante l'esecuzione delle attivita';.

1.3 Coordinamento delle attivita' di tirocinio diretto e indiretto anche attraverso l'esame dei materiali di documentazione prodotti dai titolari di contratto FIT.

1.4 Cura della riflessione, uno a molti e uno a uno, sull'esperienza di tirocinio, attraverso la condivisione e il confronto fra le diverse esperienze di tirocinio diretto effettuate dai titolari di contratto FIT; cio' ai fini di una maggiore consapevolezza sull'esperienza e di una visione piu' ampia dei differenti contesti scolastici.

1.5 Cura della rielaborazione delle attivita' progettate nei laboratori ai fini della loro realizzazione nel tirocinio diretto e valutazione dei risultati formativi.

1.6 In collaborazione con il tutor universitario o accademico, cura del coordinamento della propria azione con quelle delle altre figure tutoriali.

1.7 Partecipazione in qualita' di membri effettivi agli organi collegiali di cui all'articolo 9, comma 7 , del decreto legislativo, e successiva decretazione.

1.8 Partecipazione alle attivita' di valutazione intermedia e finale del tirocinio nel percorso FIT, previste dal decreto legislativo e partecipazione alle commissioni di cui all'art. 9, comma 6 e all'art. 13, comma 2 del decreto legislativo; partecipazione alla valutazione definita dai decreti attuativi previsti dall'art. 10, comma 5 del decreto legislativo.

1.9 In continuita' con quanto disciplinato dalle disposizioni previgenti, con particolare riferimento a quanto previsto per i laboratori dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 20 giugno 2014, n. 487, ai tutor coordinatori, selezionati dalle universita' e dalle istituzioni AFAM, sono affidati gli insegnamenti di laboratorio. Ove cio' non sia possibile, gli insegnamenti di laboratorio sono affidati a docenti della scuola con almeno 10 anni di servizio, di cui almeno 5 nella disciplina oggetto del laboratorio con provate e documentate esperienze nell'ambito della ricerca didattico-disciplinare e della sua applicazione concreta nella scuola secondaria. I laboratori inseriti nei corsi di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attivita' di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, di cui all'art. 9 comma 3 del decreto legislativo, sono affidati prioritariamente ai tutor coordinatori; ove cio' non sia possibile, è consentito l'affidamento, tramite bando pubblico, a docenti della scuola con almeno 10 anni di servizio, di cui almeno 5 di esperienza come docenti di sostegno, con provate e documentate esperienze nell'ambito

della ricerca in didattica speciale e didattica per l'inclusione, e della sua applicazione concreta nella scuola secondaria.⁹

2. I compiti dei tutor di cui all'art.3, comma 8 si articolano in attività che il tutor scolastico mette in atto affinché il tirocinio diretto nell'istituzione scolastica costituisca una esperienza altamente formativa e concorra efficacemente a far acquisire al titolare di contratto FIT le competenze professionali di insegnamento nel contesto scolastico. Tali attività consistono in:

2.1 Promozione, attraverso una opportuna attività di guida e supporto, delle esperienze professionali in situazione, consistenti in attività e pratiche da realizzare in classe, finalizzate a favorire lo sviluppo delle seguenti competenze professionali:

- a) competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche, in relazione ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza fissati per gli studenti,
- b) competenze proprie della professione di docente, in particolare pedagogiche, relazionali, valutative, organizzative e tecnologiche, integrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari,
- c) capacità di progettare percorsi didattici flessibili e adeguati al contesto scolastico, al fine di favorire l'apprendimento critico e consapevole e l'acquisizione delle competenze da parte degli studenti,
- d) capacità di svolgere con consapevolezza i compiti connessi con la funzione docente e con l'organizzazione scolastica.

2.2 Orientamento del tirocinante titolare di contratto FIT rispetto agli assetti organizzativi e didattici della scuola sede del tirocinio, con particolare attenzione agli strumenti di pianificazione e di monitoraggio e valutazione dell'istituzione scolastica, all'organizzazione della funzione docente, all'attuazione e al coordinamento delle rispettive attività, in quanto connesse alla funzione docente nella scuola.

2.3 Cura della riflessione sull'azione in classe e sulle dinamiche del contesto scuola, attraverso il riesame e la condivisione delle attività esperite; cioè ai fini di una maggiore consapevolezza sull'esperienza e dell'acquisizione di un approccio professionale riflessivo.

2.4 Supporto e guida nelle situazioni d'aula che presentano particolari criticità o complessità e in tutte le attività tipiche della funzione docente sviluppate durante il tirocinio diretto.

2.5 Inserimento del tirocinante titolare di contratto FIT nella comunità professionale docente della scuola dove si svolge il tirocinio.

2.6. Coordinamento con il tutor coordinatore per le attività da svolgere a scuola e l'organizzazione del tirocinio, per la corretta cura della documentazione attestante l'esperienza di tirocinio e per la sua valutazione.

2.7 Partecipazione alle attività di valutazione del tirocinio per le quali, nel decreto legislativo e nei decreti attuativi previsti dall'art. 10, comma 5 del decreto legislativo, è richiesta la partecipazione del tutor scolastico. In particolare il tutor scolastico presenta al tutor coordinatore una valutazione formale della attività del primo anno di percorso FIT e fa parte delle commissioni di valutazione, intermedia e finale, del terzo anno.

3. I compiti dei tutor di cui all'art.3, comma 9 si articolano in attività affidate ai tutor universitari o accademici dagli organi universitari o accademici ai quali compete la gestione del percorso FIT. Tali attività sono stabilite dagli organi universitari o accademici in conformità e coerenza con quanto disciplinato dal decreto legislativo e con quanto previsto

⁹ Nota: questa disposizione deriva dalla constatazione della inefficacia dei laboratori gestiti da docenti che non avessero maturato una significativa esperienza nelle classi delle scuole. Il decreto 487/2014 (consultabile a questo indirizzo https://tfa.cineca.it/documenti/DM_487_20_giugno_2014.pdf Vedere Allegato A alla voce "Laboratori")

dal presente decreto relativamente alle attività e ai compiti di competenza delle altre figure tutoriali.

I tutor universitari o accademici, costituiscono il riferimento universitario, o accademico, per le attività formative previste nei piani di studio, e hanno i seguenti compiti:¹⁰

3.1 Partecipano alla programmazione didattica degli insegnamenti in modo da assicurarne la coerenza con il tirocinio e con l'esperienza formativa del percorso FIT.

3.2 Collaborano affinché il tirocinio si coordini efficacemente al proprio interno e con le altre attività didattiche e formative del percorso FIT.

3.3. Curano la supervisione delle attività formative previste nei piani di studio del percorso FIT in stretta collaborazione con i tutor coordinatori;

3.4 Curano l'integrazione dei corsi di lezione e dei seminari con i laboratori e i tirocini svolti dai titolari di contratto FIT.

3.5 Seguono l'avanzamento delle attività di tirocinio, assumendo periodicamente dal tutor coordinatore le informazioni, sulle attività svolte e sui risultati intermedi;

3.6 Condividono la valutazione intermedia e finale prevista dall'art. 10 comma 5 del decreto legislativo attraverso la discussione e la riflessione valutativa condivisa con il tutor coordinatore, sulle attività svolte nel tirocinio diretto.

3.7 Procedono a pianificare, organizzare, raccogliere e condividere con le altre figure tutoriali e con gli organi di governo universitari o accademici, dati ed elementi, a fini autovalutativi e di miglioramento del servizio, relativi alla qualità delle azioni poste in essere dall'università o dall'istituzione AFAM, in relazione agli esiti attesi nei percorsi FIT.

[\[TORNA all'indice della sintesi\]](#)

Articolo 5

Determinazione dei contingenti di tutor coordinatori

1. Entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei posti disponibili per l'accesso ai percorsi FIT, di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo, anche con riferimento all'articolo 17 del decreto legislativo stesso, sono stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze¹¹, i contingenti del personale della scuola da collocare in esonero parziale o totale per lo svolgimento dei compiti tutoriali di cui all'articolo 4, comma 1. Con lo stesso decreto è stabilita

- a. la ripartizione dei tutor tra le classi di abilitazione, così come risultano definite alla data del provvedimento;

¹⁰ Nota:

questo comma sui tutor universitari è aperto al contributo di chi voglia integrare i compiti e le funzioni del tutor universitario. Qui ci sono proposte che si fondano sull'enunciato del Dlgs 59/2017 e sulla precedente esperienza nelle SSIS e nel TFA, oltre a quella nei corsi di laurea in SdF primaria e dell'infanzia.

¹¹ Nota: qui vi è la necessità di ulteriore decretazione annuale sul tipo di quella che viene emanata per i tutor nei percorsi di formazione di scuola primaria e dell'infanzia (si veda qui: <http://www.miur.gov.it/-/d-m-638-del-23-8-2017-contingente-tutor-presso-i-corsi-universitari>). Nel decreto si dovrà specificare anche la tempistica amministrativa (ne decreto in link si veda l'art. 3 comma 2, ma con l'auspicio di un maggiore dettaglio di scadenze).

- b. la data, comunque antecedente al 31 agosto di ogni anno, entro la quale le universita' e le istituzioni AFAM devono aver completato le procedure di selezione e individuazione del personale cui affidare gli incarichi tutoriali di cui all'articolo 3 del presente decreto.
2. L'attribuzione dei contingenti di tutor coordinatori alle universita' e alle istituzioni AFAM è strettamente correlata al numero di accessi messi, ovvero previsti, a bando e ai titolari di contratto FIT impegnati nelle attivita' di cui all'art. 10 e all'articolo 11 del decreto legislativo.
3. Nella determinazione dei contingenti di tutor coordinatori è assicurata la presenza di un tutor coordinatore ogni 15 titolari di contratto FIT o frazione.
4. L'attivita' svolta come tutor coordinatore presso le universita' e le istituzioni AFAM è valida a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola.

[\[TORNA all'indice della sintesi\]](#)

Articolo 6

Determinazione dei contingenti di tutor scolastici

1. Entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei posti disponibili per l'accesso ai percorsi FIT di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 del decreto legislativo, anche con riferimento all'articolo 17 del decreto legislativo stesso, sono stabiliti con il medesimo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di cui all'articolo 5 comma 1, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i monti ore, su base provinciale, da utilizzare ai fini del collocamento in esonero parziale per lo svolgimento dei compiti tutoriali di cui all'articolo 4, comma 2.
2. Per la natura dell'incarico e dei compiti del tutor scolastico è escluso che possano essere disposti per questa figura tutoriale esoneri totali dall'insegnamento.
3. La consistenza del monte ore di cui al comma 1 è determinata in ragione di: 3 ore per ogni titolare di contratto FIT nel primo anno di tirocinio (articolo 9 del decreto legislativo) e di 1 ora per ogni titolare di contratto FIT nel secondo anno di tirocinio (articolo 10 e 11 del decreto legislativo).
4. La ripartizione del monte ore fra le scuole sedi di tirocinio è effettuata a cura dell'Ufficio scolastico regionale competente territorialmente in ragione del numero di titolari di contratto FIT attribuito alle istituzioni scolastiche accreditate. Tale determinazione è funzione sia al numero dei posti messi a concorso per l'accesso ai percorsi FIT, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo, sia del numero di titolari di contratto FIT impegnati nelle attivita' di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo.¹² Le procedure di cui al presente articolo si concludono in tempo utile per consentire agli Uffici scolastici regionali l'emanazione dei relativi decreti di esonero con decorrenza dal 1° settembre di ciascun anno, al fine di garantire l'eventuale e pronta copertura dei relativi posti, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 79 della legge 13 luglio 2015, n. 107.¹³

¹² Nota:

Sul meccanismo di attribuzione e della ripartizione del monte ore da assegnare alle scuole non siamo del tutto soddisfatti della formulazione. Qui probabilmente c'è da fare qualche verifica in più e da aggiustare il tiro dopo aver fatto qualche simulazione che possa avere un riscontro effettivo.

¹³ Nota:

il rispetto dei tempi e la corretta organizzazione cronologica è requisito fondamentale per l'efficacia dei percorsi FIT va quindi simulato un calendario annuale per queste procedure con scadenze e certezza di tempi di esecuzione/evasione di ciascuna fase della procedura complessiva.

5. Le scuole sedi di tirocinio sono accreditate dal Ministero secondo quanto previsto dall'art. 12 comma 3 del decreto legislativo e vengono inserite in un Elenco regionale digitale tenuto a cura dell'Ufficio scolastico regionale, aggiornato annualmente.
6. L'assegnazione dei titolari di contratto FIT alle scuole è disposta e organizzata dalle università e dalle istituzioni AFAM accedendo all'Elenco regionale digitale e in base alla presenza di tutor scolastici della disciplina, ovvero su posti di sostegno, presenti nell'istituzione scolastica.
7. L'attribuzione delle ore di esonero a ciascun tutor scolastico è disposta dal Dirigente scolastico a favore dei tutor scolastici in posizione utile nella graduatoria interna d'istituto di cui all'Allegato A, in base al numero di tirocinanti titolari di contratto FIT attribuiti. Se in una istituzione scolastica si collocano in posizione utile in graduatoria più docenti, l'assegnazione è disposta favorendo il coinvolgimento del maggior numero di tutor scolastici.¹⁴
8. Un tutor scolastico può avere contemporaneamente in tutorato non più di 3 tirocinanti titolari di contratto FIT, di cui non più di due nel primo anno del percorso FIT.
9. Il tutor scolastico utilizza le ore di esonero secondo l'orario di servizio disciplinato dall'articolo 9, per svolgere le attività previste dall'articolo 4 comma 2 e per attività di formazione specifica e/o di disseminazione formativa nella propria istituzione scolastica. A tal fine il tutor scolastico, una volta ricevuto l'incarico, elabora e presenta, al Dirigente scolastico e al Collegio dei docenti, un progetto di intervento, completo di sistema di monitoraggio e rendicontazione, anche oraria, delle attività.
10. Entro il 31 agosto di ogni anno di incarico il tutor scolastico presenta una Relazione finale delle attività in cui è riportato il rendiconto del lavoro svolto, gli obiettivi raggiunti e l'esito del monitoraggio.
11. L'attività svolta in qualità di tutor scolastico è valida a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola.

[\[TORNA all'indice della sintesi\]](#)

Articolo 7

Selezione dei tutor

1. Per l'esercizio delle funzioni di tutor coordinatore e di tutor scolastico è necessario che i candidati ad assumere tali incarichi siano titolari di un contratto a tempo indeterminato e abbiano prestato almeno 5 anni di servizio d'insegnamento nel sistema nazionale di istruzione. I candidati all'esercizio di tali funzioni devono inoltre essere in possesso di requisiti e titoli che attestino la presenza di competenze ed esperienze adeguate. A tal fine si distinguono requisiti e titoli richiesti per i docenti ai quali affidare gli incarichi di tutor coordinatore, da quelli richiesti per i docenti ai quali affidare gli incarichi di tutor scolastico. Requisiti e titoli per l'attribuzione degli incarichi di tutor coordinatore e di tutor scolastico sono definiti in dettaglio nelle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato A al presente decreto.

¹⁴ Nota: l'intento è di evitare concentrazioni di incarichi che portino all'esclusione di un più ampio coinvolgimento di soggetti interessati a crescere professionalmente

2. Si esclude espressamente la possibilità di affidare gli incarichi di tutor coordinatore e di tutor scolastico senza il formale accertamento del possesso dei requisiti e dei titoli richiesti, nelle forme e nei modi previsti dal presente decreto.

3. La disciplina relativa alla selezione dei tutor universitari è di competenza delle università e delle istituzioni AFAM che la disciplinano adeguando i propri regolamenti.

4. I tutor coordinatori di cui all'articolo 3 comma 7, sono selezionati dalle università e dalle istituzioni AFAM con appositi bandi. A tal fine sono definiti dalla Tabella 1 dell'Allegato A:

- i requisiti di ammissione ai bandi di assegnazione degli incarichi
- i titoli valutabili
- l'articolazione del colloquio di valutazione.

Concluse le procedure di valutazione, le università e le istituzioni AFAM comunicano le conseguenti graduatorie agli Uffici scolastici regionali di competenza, anche ai fini della modifica del contratto individuale di lavoro.

5. L'incarico di tutor coordinatore è incompatibile con la contemporanea fruizione di incarichi, distacchi, comandi, od ogni altra forma di utilizzazione prevista in materia dalla vigente normativa. Chi accetta l'incarico di tutor coordinatore è tenuto ad optare sanando l'incompatibilità.

6. I tutor scolastici sono nominati dai dirigenti scolastici o dai coordinatori didattici delle istituzioni scolastiche, accreditate dal Ministero secondo quanto previsto dall'art. 12 comma 3 del decreto legislativo, fra i docenti collocatisi in posizione utile nella selezione. di cui al punto seguente.

7. Le nomine dei tutor scolastici sono disposte sulla base delle domande pervenute e della graduatoria interna d'istituto elaborata dal dirigente scolastico o dal coordinatore didattico in funzione dei punteggi determinati dalla valutazione dei titoli condotta dal comitato per la valutazione del servizio dei docenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, ristretto alla sola componente docente, secondo quanto previsto dalla Tabella 2 dell'Allegato A al presente decreto. Se alla selezione partecipa un membro del suddetto comitato per la valutazione del servizio, si applicano le procedure previste dall'art. 11 comma 5 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.

8. I tutor scolastici nei percorsi FIT per la specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, di cui agli articoli 9, comma 3, e 9 del decreto legislativo, sono nominati dai dirigenti scolastici o dai coordinatori fra i docenti collocatisi in posizione utile nella selezione. di cui al comma seguente.

9. Le nomine dei tutor scolastici di cui al comma 8 sono disposte sulla base delle domande pervenute e della graduatoria interna d'istituto elaborata dal dirigente scolastico o dal coordinatore didattico in funzione dei punteggi determinati dalla valutazione dei titoli condotta dal comitato per la valutazione del servizio dei docenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, ristretto alla sola componente docente, secondo quanto previsto dalla Tabella 1 dell'Allegato B al presente decreto. Se alla selezione partecipa un membro del suddetto comitato per la valutazione del servizio si applica la procedura richiamata al comma 7, ultimo periodo.

10. Le procedure di selezione di cui al comma 4 si concludono in tempo utile per consentire agli Uffici scolastici regionali l'emanazione dei relativi decreti di esonero con decorrenza dal 1° settembre di ciascun anno, al fine di garantire l'eventuale e pronta copertura dei relativi posti, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 79 della legge 13 luglio 2015, n. 107.

[\[TORNA all'indice della sintesi\]](#)

Articolo 8

Durata degli incarichi

1. L'incarico di tutor coordinatore è conferito con durata triennale, rinnovabile in caso di esito positivo della valutazione del servizio ai sensi dell'articolo 3 comma 10.
2. L'utilizzazione dei tutor coordinatori con esonero totale dall'insegnamento ha durata massima quadriennale. Una ulteriore utilizzazione nell'incarico di tutor coordinatore con esonero totale puo' essere disposta solo dopo che sia trascorso almeno un anno dalla cessazione della precedente.
3. In caso di valutazione non positiva, ai sensi dell'articolo 3 comma 10, l'incarico di tutor non viene confermato per l'anno scolastico successivo; il personale non confermato non puo' partecipare alle selezioni per il ruolo di tutor per i successivi cinque anni.
4. Alla cessazione dell'incarico di tutor coordinatore o in caso di mancata attivazione dei percorsi FIT e di assenza di tirocinanti titolari di contratto FIT nel secondo e terzo anno di percorso, il personale in esonero, parziale o totale, rientra in servizio nella sede di titolarita'.

[\[TORNA all'indice della sintesi\]](#)

Articolo 9

Orario di servizio

1. Ad ogni ora di esonero dall'insegnamento corrisponde un impegno forfettario di 2 ore nell'ambito delle attivita' di tutorato.
2. L'orario di servizio svolto dai tutor coordinatori di cui all'articolo 3, comma 7, presso le istituzioni scolastiche di appartenenza, considerata la posizione di esonero parziale o totale del personale, è organizzato in modo da tenere conto delle particolari esigenze di ciascun grado di istruzione, anche in relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti, ed assicurare l'unicita' del docente, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe nei casi previsti dagli ordinamenti didattici.
3. L'orario di servizio da effettuare presso le universita', in considerazione della natura della prestazione diversa dall'insegnamento frontale, è calcolato in base a quanto stabilito al comma 1. Di norma gli esoneri parziali dei tutor coordinatori sono disposti al 50% dell'orario di servizio, compatibilmente con quanto disposto al comma precedente, per cui, a fronte di un esonero parziale di 9 ore, l'orario di servizio in utilizzo è di 18 ore settimanali. L'orario cosi' definito è comprensivo della partecipazione alle riunioni degli organismi universitari o accademici. Resta fermo che la prestazione complessiva del servizio svolta dal personale docente ed educativo per tutte le attivita' alle quali lo stesso è tenuto, sia nelle istituzioni scolastiche, sia nelle universita' o istituzioni AFAM non potra' comunque superare il limite massimo di 36 ore settimanali.
4. Per la sostituzione del personale utilizzato presso le universita' si provvede con supplenze annuali da conferire per il periodo di durata dell'esonero, parziale o totale, dopo l'espletamento delle procedure di utilizzazione del personale in esubero o in soprannumero.

5. I tutor coordinatori che sono collocati in esonero totale sono tenuti alla prestazione dell'orario stabilito per il personale amministrativo degli Atenei e delle istituzioni AFAM, nonché a partecipare alle riunioni degli organismi universitari e accademici, fermo restando il limite massimo complessivo di 36 ore settimanali.

[\[TORNA all'indice della sintesi\]](#)

Articolo 10

Ferie, permessi e altri aspetti contrattuali

1. Al personale docente ed educativo utilizzato presso le università e le istituzioni AFAM si applicano, in materia di ferie, permessi e assenze dal servizio, a qualunque titolo effettuate, gli istituti contrattuali previsti dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro.

2. Considerato che l'attività di servizio viene prestata in due diverse sedi, l'istituzione scolastica presso la quale il docente continua ad essere titolare mantiene la gestione complessiva di tutte le questioni inerenti lo stato giuridico ed economico del docente stesso ivi comprese le assenze, le ferie e i permessi. Le assenze e i permessi fruiti dal dipendente in relazione a prestazioni di servizio da effettuarsi presso le sedi universitarie e presso le sedi AFAM, e perciò dalle stesse autorizzate, devono essere comunicate tempestivamente dalle segreterie amministrative delle università o delle istituzioni AFAM afferenti alla scuola di titolarità.

3. Al fine di permettere ai tutor coordinatori di ottemperare ai compiti connessi alla funzione tutoriale e alla valutazione del tirocinio, essi sono esonerati dall'obbligo di presentare domanda, come commissari o presidenti, per le commissioni degli esami di stato conclusivi del corso di studi di scuola secondaria.

[\[TORNA all'indice della sintesi\]](#)

Articolo 11

Valorizzazione della professionalità docente

1. In coerenza e continuità con quanto già previsto dall'articolo 3-quater, comma 1, della legge 4 giugno 2004, n. 143, e dall'articolo 6 del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 novembre 2011, relativamente ai tutor operanti nel previgente sistema di formazione iniziale degli insegnanti di scuola secondaria e ai tutor attualmente operanti nei percorsi di formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia e primaria, anche al fine di dare attuazione a quanto indicato nelle Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea del 20 maggio 2014 e nella Relazione congiunta 2015 del Consiglio e della Commissione europea sull'attuazione del quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione, relativamente all'invito fatto ai Paesi membri di inserire, fra le azioni prioritarie da attivare, la promozione per gli insegnanti di uno sviluppo professionale continuo a tutti i livelli, anche al fine di aumentare l'attrattiva per la professione docente, si dispone che l'Amministrazione scolastica è tenuta a riconoscere ai docenti selezionati e incaricati quali tutor nella formazione iniziale degli insegnanti una adeguata

valorizzazione delle competenze dimostrate e della pratica tutoriale esperita in collaborazione con le universita' e le istituzioni AFAM.

2. Pertanto l'Amministrazione scolastica è tenuta a rilasciare ai tutor in servizio nella scuola apposita certificazione che riporti la valutazione del servizio prestatato, secondo le modalità previste all'articolo 3 comma 10.

3. La valutazione operata ai sensi del comma 2, previa contrattazione con le OO.SS., è elemento per la definizione delle graduatorie d'istituto e per la mobilità territoriale e professionale, ed è riconosciuta ai fini della partecipazione a selezioni e concorsi disposti dal MIUR, e per ogni altro uso coerente con la valorizzazione delle competenze sancite dalle norme ivi richiamate.

[\[TORNA all'indice della sintesi\]](#)

Articolo 12

Regione Valle d'Aosta e Province autonome di Trento e Bolzano

1. La Regione Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le norme per l'utilizzazione di un contingente di personale docente presso le universita' e le istituzioni AFAM del rispettivo territorio, sulla base dei principi generali contenuti nel decreto legislativo.

[\[TORNA all'indice della sintesi\]](#)

Articolo 13

Norma transitoria

1. Fino all'indizione del primo concorso le scadenze indicate agli articoli 5 e 6 del presente decreto, i contingenti dei tutor coordinatori e il monte ore destinato all'utilizzo dei tutor scolastici sono stabiliti con apposito decreto della Direzione generale per il personale scolastico.

[\[TORNA all'indice della sintesi\]](#)

Allegato A - Disposizioni relative alle selezioni dei tutor coordinatori e dei tutor scolastici nei percorsi FIT su posti comuni

A.1 - Selezione dei tutor coordinatori: requisiti e titoli valutabili per l'assegnazione dell'incarico di tutor coordinatori su posti comuni (Art. 12, comma 1 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.59).

A.1.1 - Tabella 1 (T1)

T1.1 Requisiti

Per poter assumere l'incarico di tutor coordinatore nei percorsi FIT su posti comuni, di cui all'articolo 3 comma 7, è necessario che il candidato sia in possesso dei seguenti requisiti:

T1.1.1 - Essere titolare di un contratto a tempo indeterminato in qualità di docente nella scuola;

T1.1.2 - Aver prestato almeno 5 anni di servizio d'insegnamento nel sistema nazionale di istruzione;

T1.1.3 - Aver conseguito le competenze necessarie alla gestione del tirocinio nella formazione iniziale degli insegnanti attraverso una formazione specifica da documentare presentando corrispondente certificazione delle competenze rilasciata dai soggetti in elenco alla voce T1.2.1 della presente Tabella quale tutor nella formazione iniziale degli insegnanti, ovvero documentando precedenti esperienze in qualità di tutor coordinatore nei Tirocini formativi attivi di cui al D.M. 249/2010, o di supervisore di tirocinio nei tirocini delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SSIS). Tali incarichi devono essere stati assunti in almeno due anni accademici. In mancanza di formazione specifica già acquisita o di significativa esperienza nella funzione di tutor, come sopra descritta, il candidato può essere ammesso alla selezione se assume formale impegno ad acquisire la richiesta formazione specifica durante il servizio di tutor coordinatore; in questo caso il candidato inizia un apposito percorso di formazione, con le caratteristiche di cui alla voce T1.2.1 della presente tabella, entro mesi due dall'assunzione dell'incarico di tutor coordinatore e lo conclude prima della conclusione dell'anno scolastico nel quale ha assunto l'incarico.

T1.1.4 – Documentare il possesso di almeno tre dei titoli valutabili nella presente tabella alle voci comprese fra la T1.2.3 e la T1.2.15.

T1.2. Titoli

Ai candidati che concorrono alle selezioni di tutor coordinatore, di cui all'articolo 3 comma 7, in possesso dei requisiti di cui al punto T1.1 sono riconosciuti i punteggi relativi ai sottoelencati titoli fino a un massimo di punti 50.

T1.2.1 - Formazione specifica alla funzione di tutor coordinatore, o di tutor scolastico, nei percorsi di formazione iniziale degli insegnanti, con certificazione delle competenze rilasciata dalle università, dalle istituzioni AFAM o da enti qualificati o accreditati dal MIUR per la

formazione del personale della scuola adeguati alla Direttiva ministeriale 170/2016: punti 2 ogni 25 ore di formazione fino a un massimo di punti 10.

T1.2.2 - Formazione alla funzione tutoriale nei percorsi di formazione per docenti della scuola con certificazione delle competenze rilasciata dalle universita', dalle istituzioni AFAM o da enti qualificati o accreditati dal MIUR per la formazione del personale della scuola adeguati alla Direttiva ministeriale 170/2016: punti 1 ogni 25 ore di formazione fino a un massimo di punti 3.

T1.2.3 - Superamento delle selezioni per l'esercizio della funzione di tutor coordinatore nei percorsi FIT, ovvero di quelle previste dal D.M. 8 novembre 2011 per la funzione di tutor coordinatore nei TFA, ovvero di quelle per l'esercizio della funzione di supervisore del tirocinio nelle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SSIS) o nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria: punti 2 per ciascuna selezione superata fino a un massimo di punti 6;

T1.2.4 - Superamento delle selezioni per la funzione di tutor scolastico nei percorsi FIT, ovvero delle selezioni di cui al D.M. 8 novembre 2011 per la funzione di tutor dei tirocinanti: punti 3.

T1.2.5 - Esercizio della funzione di tutor scolastico nei percorsi FIT ovvero di tutor dei tirocinanti nei TFA di cui al D.M. 249/2010, ovvero di docente accogliente nel tirocinio delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SSIS) o nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82 e 28 settembre 2007, n. 137: punti 1 per ogni anno fino a un massimo di punti 3.

T1.2.6 - Esercizio della funzione di tutor coordinatore nei percorsi FIT, con incarico attribuito a seguito delle selezioni previste nel presente decreto, o nei TFA di cui al D.M. 249/2010, con incarico attribuito a seguito delle selezioni previste nel D.M. 8 novembre 2011, ovvero di supervisore di tirocinio nelle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SSIS) ovvero nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, con incarico attribuito a seguito delle procedure di valutazione comparativa previste all'art. 1 comma 4 della Legge 3 agosto 1998, n. 315, e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82 e 28 settembre 2007, n. 137, in regime di esonero parziale dal servizio di insegnamento nella scuola: punti 1 per ogni anno scolastico fino a un massimo di punti 4.

T1.2.7 - Esercizio della funzione di tutor in corsi di formazione per docenti inseriti in progetti finanziati dall'Unione europea o dal MIUR: punti 1

T1.2.8 - Direzione di corsi destinati a docenti della scuola finalizzati alla formazione di tutor ovvero alla formazione e all'aggiornamento didattico, organizzati dalle universita', dalle istituzioni AFAM o da enti qualificati o accreditati dal MIUR per la formazione del personale della scuola adeguati alla Direttiva ministeriale 170/2016: punti 1 per ogni corso fino a un massimo di punti 3.

T1.2.9 - Docenza in corsi destinati a docenti della scuola finalizzati alla formazione di tutor ovvero alla formazione e all'aggiornamento didattico organizzati dalle universita', dalle istituzioni AFAM o da enti qualificati o accreditati dal MIUR per la formazione del personale della scuola adeguati alla Direttiva ministeriale 170/2016: punti 1 per ogni corso fino a un massimo di punti 3.

T1.2.10 - Titolo di dottore di ricerca su temi inerenti la didattica generale, la didattica speciale o la didattica disciplinare: punti 3.

T1.2.11 - Altro titolo di dottore di ricerca: punti 1.

T1.2.12 - Attività di insegnamento ovvero di ricerca su temi inerenti la didattica generale, la didattica speciale o la didattica disciplinare nelle università o nelle istituzioni AFAM: punti 1 per ogni incarico di insegnamento o di ricerca fino a un massimo di punti 4.

T1.2.13 - Pubblicazioni di ricerca disciplinare ovvero didattico/metodologica, anche di natura trasversale alle discipline, ovvero sulla formazione dei docenti della scuola: fino a un massimo di punti 5.

T1.2.14 - Partecipazione a progetti di sperimentazione ai sensi degli artt. 277 e 278 del decreto legislativo n. 297/1994: punti 1;

T1.2.15 - Avere seguito corsi di formazione per il personale docente della scuola all'estero nell'ambito di programmi comunitari Erasmus Plus ovvero Long Life Learning Programme, ovvero Leonardo Da Vinci, ovvero Pestalozzi, ovvero in altro modo definiti successivamente all'emanazione del presente decreto: punti 3.

A.1.2 - Commissione di valutazione

L'esame delle candidature per l'assegnazione dell'incarico di tutor coordinatore è svolto da un'apposita Commissione di valutazione, nominata dalla competente autorità accademica, e consiste nella valutazione dei titoli presentati, integrata da un colloquio con intervista strutturata che ha lo scopo di saggiare le spinte motivazionali, le capacità di organizzazione, di relazione con i docenti e con le autorità scolastiche e verificare il progetto di lavoro del candidato. Nel colloquio si tiene inoltre conto del percorso professionale del docente e di ogni informazione utile a valutarne la congruità rispetto al ruolo di tutor coordinatore.

Al colloquio sono ammessi tutti i candidati, graduati in base ai titoli, in numero al massimo doppio rispetto ai posti disponibili, escludendo dal conteggio i candidati in posizione utile su più graduatorie. In caso di parità di punteggio, è favorito il candidato con minore età anagrafica.

La Commissione attribuisce fino a 50 punti per il colloquio. L'attribuzione del punteggio è accompagnata da una relazione della commissione che ne motiva l'attribuzione.

A.1.3 – Graduatoria degli idonei

La graduatoria finale degli idonei è determinata in base alla somma del punteggio dei titoli e di quello attribuito dalla Commissione per il colloquio. La graduatoria ha validità triennale e può essere integrata annualmente da selezioni suppletive che hanno validità fino alla scadenza della graduatoria triennale in essere. Alla scadenza del triennio deve essere effettuata una nuova selezione. Gli incarichi sono attribuiti ai candidati idonei scorrendo la graduatoria.

[\[TORNA all'indice della sintesi\]](#)

A.2 - Selezione dei tutor scolastici: requisiti e titoli valutabili per l'individuazione dei tutor scolastici su posti comuni (Art. 12, comma 1 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.59).

A.2.1 - Tabella 2 (T2)

T2.1 Requisiti

Per poter assumere l'incarico di tutor scolastico nei percorsi FIT su posti comuni, di cui all'articolo 3 comma 8, è necessario che il candidato sia in possesso dei seguenti requisiti:

T2.1.1 - Essere titolari di un contratto a tempo indeterminato in qualita' di docente nella scuola;

T2.1.2 - Aver prestato almeno 5 anni di servizio d'insegnamento nel sistema nazionale di istruzione;

T2.1.3 - Aver conseguito le competenze necessarie alla gestione del tirocinio nella formazione iniziale degli insegnanti attraverso una formazione specifica da documentare presentando corrispondente certificazione delle competenze rilasciata dai soggetti in elenco alla voce T2.2.1 della presente Tabella quale tutor nella formazione iniziale degli insegnanti, ovvero documentando precedenti esperienze in qualita' di tutor dei tirocinanti nei Tirocini formativi attivi di cui al D.M. 249/2010, o di docente accogliente nei tirocini delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SSIS). Tali incarichi devono essere stati assunti con almeno 3 tirocinanti e in almeno due differenti anni scolastici. In mancanza di formazione specifica gia' acquisita o di significativa esperienza nella funzione di tutor, come sopra descritta, il candidato puo' essere ammesso alla selezione se assume formale impegno ad acquisire la richiesta formazione specifica durante il servizio di tutor scolastico; in questo caso il candidato inizia un apposito percorso di formazione, con le caratteristiche di cui alla voce T2.2.1 della presente tabella, entro mesi due dall'assunzione dell'incarico di tutor scolastico e lo conclude prima della conclusione del tirocinio diretto del titolare di contratto FIT di cui cura il tirocinio.

T2.2. Titoli

Ai candidati che concorrono alle selezioni di tutor scolastico, di cui all'articolo 3 comma 8, in possesso dei requisiti di cui al punto T2.1 sono riconosciuti i punteggi relativi ai sottoelencati titoli fino a un massimo di punti 90.

T2.2.1 - Formazione specifica alla funzione di tutor scolastico o tutor coordinatore nei percorsi di formazione iniziale degli insegnanti con certificazione delle competenze rilasciata dalle universita', dalle istituzioni AFAM o da enti qualificati o accreditati dal MIUR per la formazione del personale della scuola adeguati alla Direttiva ministeriale 170/2016: punti 3 ogni 25 ore di formazione fino a un massimo di punti 15.

T2.2.2 - Formazione alla funzione tutoriale nei percorsi di formazione per docenti della scuola con certificazione delle competenze rilasciata dalle universita', dalle istituzioni AFAM o da enti qualificati o accreditati dal MIUR per la formazione del personale della scuola

adeguati alla Direttiva ministeriale 170/2016: punti 1 ogni 25 ore di formazione fino a un massimo di punti 6.

T2.2.3 - Superamento delle selezioni per la funzione di tutor scolastico nei percorsi FIT, ovvero delle selezioni di cui al D.M.8 novembre 2011 per la funzione di tutor dei tirocinanti: punti 4.

T2.2.4 - Superamento delle selezioni per l'esercizio della funzione di tutor coordinatore nei percorsi FIT, ovvero di quelle previste dal D.M. 8 novembre 2011 per la funzione di tutor coordinatore nei TFA, ovvero di quelle per l'esercizio della funzione di supervisore del tirocinio nelle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SSIS) o nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria: punti 3 per ciascuna selezione superata fino a un massimo di punti 9.

T2.2.5 - Esercizio della funzione di tutor scolastico nei percorsi FIT, ovvero di tutor dei tirocinanti nei TFA di cui al D.M. 249/2010, ovvero di docente accogliente nelle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SSIS) o nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82 e 28 settembre 2007, n. 137: punti 2 per ogni anno fino a un massimo di punti 12.

T2.2.6 - Esercizio della funzione di tutor coordinatore nei percorsi FIT, con incarico attribuito a seguito delle selezioni previste nel presente decreto, o nei TFA di cui al D.M. 249/2010, con incarico attribuito a seguito delle selezioni previste nel D.M. 8 novembre 2011, ovvero di supervisore di tirocinio nelle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SSIS) ovvero nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, con incarico attribuito a seguito delle procedure di valutazione comparativa previste all'art. 1 comma 4 della Legge 3 agosto 1998, n. 315, e nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82 e 28 settembre 2007, n. 137, in regime di esonero parziale dal servizio di insegnamento nella scuola: punti 2 per ogni anno scolastico fino a un massimo di punti 12.

T2.2.7 - Esercizio della funzione di tutor in corsi di formazione per docenti inseriti in progetti finanziati dall'Unione europea o dal MIUR: punti 4

T2.2.8 - Esercizio della funzione di tutor in corsi di formazione per docenti organizzati dalle università, dalle istituzioni AFAM o da enti qualificati o accreditati dal MIUR per la formazione del personale della scuola adeguati alla Direttiva ministeriale 170/2016: punti 2

T2.2.9 - Direzione di corsi destinati a docenti della scuola finalizzati alla formazione di tutor ovvero alla formazione e all'aggiornamento didattico organizzati dalle università, dalle istituzioni AFAM o da enti qualificati o accreditati dal MIUR per la formazione del personale della scuola adeguati alla Direttiva ministeriale 170/2016: punti 2 per ogni corso fino a un massimo di punti 4.

T2.2.10 - Docenza in corsi finalizzati alla formazione di tutor ovvero alla formazione e all'aggiornamento degli insegnanti organizzati dalle università, dalle istituzioni AFAM o da enti qualificati o accreditati dal MIUR per la formazione del personale della scuola adeguati alla Direttiva ministeriale 170/2016: punti 1 per ogni corso fino a un massimo di punti 6.

T2.2.11 - Titolo di dottore di ricerca su temi inerenti la didattica generale, la didattica speciale o la didattica disciplinare: punti 6

T2.2.12 - Altro titolo di dottore di ricerca: punti 2.

T2.2.13 - Attività di insegnamento ovvero di ricerca su temi inerenti la didattica generale, la didattica speciale o quella disciplinare nelle università o nelle istituzioni AFAM: punti 2 per ogni incarico di insegnamento o di ricerca fino a un massimo di punti 8

A.2.2 - Commissione di valutazione

L'esame delle candidature per l'assegnazione dell'incarico di tutor scolastico è svolto dal Comitato per la valutazione del servizio dei docenti di cui all'articolo 11 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 così come sostituito dall'art. 1 comma 129 della legge 107/2015, ristretto alla sola componente docente, e consiste nella valutazione dei titoli presentati, eventualmente integrata, su richiesta dell'interessato, da un colloquio finalizzato ad approfondire le esperienze documentate dai titoli presentati e ad assumere ogni informazione utile a valutarne la congruità rispetto al ruolo tutoriale e la motivazione ad assumere l'incarico. Al colloquio, eventualmente sostenuto dal candidato, possono essere attribuiti, al massimo, 10 punti aggiuntivi rispetto ai titoli presentati. L'attribuzione del punteggio è accompagnata da una relazione della commissione che ne motiva l'attribuzione. Il punteggio finale è dato dalla somma tra il punteggio attribuito ai titoli e il punteggio attribuito all'eventuale colloquio fino a un massimo di punti 100..

A.2.3 – Graduatoria degli idonei

La graduatoria finale degli idonei ha validità triennale e può essere integrata annualmente da selezioni suppletive che hanno validità fino alla scadenza della graduatoria triennale in essere. Alla scadenza del triennio deve essere effettuata una nuova selezione. Gli incarichi sono attribuiti ai candidati idonei scorrendo la graduatoria.

[\[TORNA all'indice della sintesi\]](#)

Allegato B - Disposizioni relative alle selezioni dei tutor coordinatori e dei tutor scolastici nei percorsi FIT su posti di sostegno

B.1 - Selezione dei tutor coordinatori nei percorsi FIT su posti di sostegno: requisiti e titoli valutabili per l'assegnazione dell'incarico di tutor coordinatori nei percorsi FIT su posti di sostegno (Art. 12, comma 1 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.59).

B.1.1 - Tabella S1 (TS1)

TS1.1 Requisiti

Per poter assumere l'incarico di tutor coordinatore, di cui all'articolo 3 comma 7 nei percorsi FIT su posti di sostegno è necessario che il candidato sia in possesso dei seguenti requisiti:

TS1.1.1 - Essere titolari di un contratto a tempo indeterminato in qualità di docente nella scuola;

TS1.1.2 - Aver prestato almeno 5 anni di servizio d'insegnamento nel sistema nazionale di istruzione, di cui almeno 3 come insegnante di sostegno;

TS1.1.3 - Aver conseguito le competenze necessarie alla gestione del tirocinio nella formazione iniziale degli insegnanti attraverso una formazione specifica da documentare presentando corrispondente certificazione delle competenze rilasciata dai soggetti in elenco alla voce TS1.2.1 della presente Tabella quale tutor nella formazione iniziale degli insegnanti, ovvero documentando precedenti esperienze in qualità di tutor coordinatore nei Tirocini formativi attivi di cui al D.M. 249/2010, o di supervisore di tirocinio nei tirocini delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SSIS). Tali incarichi devono essere stati assunti in almeno due anni accademici, di cui almeno uno sul sostegno. In mancanza di formazione specifica già acquisita o di significativa esperienza nella funzione di tutor, come sopra descritta, il candidato può essere ammesso alla selezione se assume formale impegno ad acquisire la richiesta formazione specifica durante il servizio di tutor coordinatore; in questo caso il candidato inizia un apposito percorso di formazione, con le caratteristiche di cui alla voce TS1.2.1 della presente tabella, entro mesi due dall'assunzione dell'incarico di tutor coordinatore e lo conclude prima della conclusione dell'anno scolastico nel quale ha assunto l'incarico.

TS1.1.4 – Documentare il possesso di almeno tre dei titoli valutabili nella presente tabella alle voci comprese fra la TS1.2.3 e la TS1.2.15.

TS1.2.Titoli

Ai candidati che concorrono alle selezioni di tutor coordinatore di cui all'articolo 3 comma 7 nei percorsi FIT su posti di sostegno, in possesso dei requisiti di cui al punto TS1.1 sono riconosciuti i punteggi relativi ai sottoelencati titoli fino a un massimo di punti 50.

TS1.2.1 - Formazione specifica alla funzione di tutor coordinatore, o di tutor scolastico, nei percorsi di formazione iniziale degli insegnanti, con certificazione delle competenze rilasciata dalle università, dalle istituzioni AFAM o da enti qualificati o accreditati dal MIUR per la

formazione del personale della scuola adeguati alla Direttiva ministeriale 170/2016: punti 2 ogni 25 ore di formazione fino a un massimo di punti 10.

TS1.2.2 - Formazione alla funzione tutoriale nei percorsi di formazione per docenti della scuola con certificazione delle competenze rilasciata dalle universita', dalle istituzioni AFAM o da enti qualificati o accreditati dal MIUR per la formazione del personale della scuola adeguati alla Direttiva ministeriale 170/2016: punti 1 ogni 25 ore di formazione fino a un massimo di punti 3.

TS1.2.3 - Superamento delle selezioni per l'esercizio della funzione di tutor coordinatore nei percorsi FIT su posti di sostegno, ovvero di quelle previste dal D.M. 8 novembre 2011 per la funzione di tutor coordinatore nei tirocini dei percorsi di cui all'articolo 13 del D.M. 249/2010, ovvero di quelle per l'esercizio della funzione di supervisore del tirocinio nei corsi di specializzazione per il sostegno riservati ai docenti abilitati nelle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SSIS) e nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria punti 2 per ciascuna selezione superata fino a un massimo di punti 6;

TS1.2.4 - Superamento delle selezioni per la funzione di tutor scolastico nei percorsi FIT su posti di sostegno, ovvero delle selezioni di cui al D.M. 8 novembre 2011 per la funzione di tutor dei tirocinanti nei percorsi di cui all'articolo 13 del D.M. 249/2010 ovvero di quelle per l'esercizio della funzione di supervisore del tirocinio nei corsi di specializzazione per il sostegno riservati ai docenti abilitati nelle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SSIS) e nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria: punti 3.

TS1.2.5 - Esercizio della funzione di tutor scolastico nei percorsi FIT su posti di sostegno, ovvero di tutor dei tirocinanti nei TFA di cui all'articolo 13 del D.M. 249/2010, ovvero di docente accogliente nel tirocinio nei corsi di specializzazione per il sostegno riservati ai docenti abilitati nelle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SSIS) e nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, ovvero nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82 e 28 settembre 2007, n. 137: punti 1 per ogni anno fino a un massimo di punti 3.

TS1.2.6 - Esercizio della funzione di tutor coordinatore nei percorsi FIT su posti di sostegno, con incarico attribuito a seguito delle selezioni previste nel presente decreto, o nei TFA di cui all'articolo 13 del D.M. 249/2010, ovvero di supervisore di tirocinio nei corsi di specializzazione per il sostegno riservati ai docenti abilitati nelle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SSIS) e nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, con incarico attribuito a seguito delle procedure di valutazione comparativa previste all'art. 1 comma 4 della Legge 3 agosto 1998, n. 315, ovvero nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82 e 28 settembre 2007, n. 137, in regime di esonero parziale dal servizio di insegnamento nella scuola: punti 1 per ogni anno scolastico fino a un massimo di punti 4.

TS1.2.7 - Esercizio della funzione di tutor in corsi di formazione per docenti inseriti in progetti finanziati dall'Unione europea o dal MIUR: punti 1

TS1.2.8 - Direzione di corsi destinati a docenti della scuola finalizzati alla formazione di tutor ovvero alla formazione e all'aggiornamento didattico sulle didattiche speciali e dell'inclusione di alunni con disabilita' organizzati dalle universita', dalle istituzioni AFAM o da enti qualificati o accreditati dal MIUR per la formazione del personale della scuola adeguati alla Direttiva ministeriale 170/2016: punti 1 per ogni corso fino a un massimo di punti 3.

TS1.2.9 - Docenza in corsi destinati a docenti della scuola finalizzati alla formazione di tutor ovvero alla formazione e all'aggiornamento didattico sulle didattiche speciali e

dell'inclusione di alunni con disabilita' organizzati dalle universita', dalle istituzioni AFAM o da enti qualificati o accreditati dal MIUR per la formazione del personale della scuola adeguati alla Direttiva ministeriale 170/2016: punti 1 per ogni corso fino a un massimo di punti 3.

TS1.2.10 - Titolo di dottore di ricerca su temi inerenti la didattica speciale: punti 3.

TS1.2.11 - Altro titolo di dottore di ricerca: punti 1.

TS1.2.12 - Attivita' di insegnamento ovvero di ricerca su temi inerenti la didattica speciale nelle universita' o nelle istituzioni AFAM: punti 1 per ogni incarico di insegnamento o di ricerca fino a un massimo di punti 4.

TS1.2.13 - Pubblicazioni di ricerca sulla didattica speciale, l'inclusione e la disabilita', ovvero sulla formazione dei docenti della scuola: fino a un massimo di punti 5.

TS1.2.14 - Partecipazione a progetti di sperimentazione ai sensi degli artt. 277 e 278 del decreto legislativo n. 297/1994: punti 1;

TS1.2.15 - Avere seguito corsi di formazione per il personale docente della scuola all'estero nell'ambito di programmi comunitari Erasmus Plus ovvero Long Life Learning Programme, ovvero Leonardo Da Vinci, ovvero Pestalozzi, ovvero in altro modo definiti successivamente all'emanazione del presente decreto: punti 3.

B.1.2 - Commissione di valutazione

L'esame delle candidature per l'assegnazione dell'incarico di tutor coordinatore nei percorsi FIT su posti di sostegno è svolto da una apposita Commissione di valutazione, nominata dalla competente autorita' accademica, e consiste nella valutazione dei titoli presentati, integrata da un colloquio con intervista strutturata che ha lo scopo di saggiare le spinte motivazionali, le capacita' di organizzazione, di relazione con i docenti e con le autorita' scolastiche e verificare il progetto di lavoro del candidato. Nel colloquio si tiene inoltre conto del percorso professionale del docente e di ogni informazione utile a valutarne la congruita' rispetto al ruolo di tutor coordinatore.

Al colloquio sono ammessi tutti i candidati, graduati in base ai titoli, in numero al massimo doppio rispetto ai posti disponibili, escludendo dal conteggio i candidati in posizione utile su piu' graduatorie. In caso di parita' di punteggio, è favorito il candidato con minore eta' anagrafica.

La Commissione attribuisce fino a 50 punti per il colloquio. L'attribuzione del punteggio è accompagnata da una relazione della commissione che ne motiva l'attribuzione.

B.1.3 – Graduatoria degli idonei

La graduatoria finale degli idonei è determinata in base alla somma del punteggio dei titoli e di quello attribuito dalla Commissione per il colloquio. La graduatoria ha validita' triennale e puo' essere integrata annualmente da selezioni suppletive che hanno validita' fino alla scadenza della graduatoria triennale in essere. Alla scadenza del triennio deve essere effettuata una nuova selezione. Gli incarichi sono attribuiti ai candidati idonei scorrendo la graduatoria.

[\[TORNA all'indice della sintesi\]](#)

B.2 - Selezione dei tutor scolastici nei percorsi FIT su posti di sostegno: requisiti e titoli valutabili per l'individuazione dei tutor scolastici nei percorsi FIT su posti di sostegno (Art. 12, comma 1 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.59).

B.2.1 - Tabella S2 (TS2)

TS2.1 Requisiti

Per poter assumere l'incarico di tutor scolastico nei percorsi FIT su posti di sostegno, di cui all'articolo 3 comma 8, è necessario che il candidato sia in possesso dei seguenti requisiti:

TS2.1.1 - Essere titolari di un contratto a tempo indeterminato in qualita' di docente nella scuola;

TS2.1.2 - Aver prestato almeno 5 anni di servizio d'insegnamento nel sistema nazionale di istruzione, di cui almeno 3 come insegnante di sostegno;;

TS2.1.3 - Aver conseguito le competenze necessarie alla gestione del tirocinio nella formazione iniziale degli insegnanti attraverso una formazione specifica da documentare presentando corrispondente certificazione delle competenze rilasciata dai soggetti in elenco alla voce TS2.2.1 della presente Tabella quale tutor nella formazione iniziale degli insegnanti, ovvero documentando precedenti esperienze in qualita' di tutor dei tirocinanti nei Tirocini formativi attivi di cui al D.M. 249/2010, o di docente accogliente nei tirocini delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SSIS). Tali incarichi devono essere stati assunti con almeno tre tirocinanti, di cui almeno due per l'insegnamento su posti di sostegno, in almeno due differenti anni scolastici. In mancanza di formazione specifica gia' acquisita o di significativa esperienza nella funzione di tutor, come sopra descritta, il candidato puo' essere ammesso alla selezione se assume formale impegno ad acquisire la richiesta formazione specifica durante il servizio di tutor scolastico; in questo caso il candidato inizia un apposito percorso di formazione, con le caratteristiche di cui alla voce TS2.2.1 della presente tabella, entro mesi due dall'assunzione dell'incarico di tutor scolastico e lo conclude prima della conclusione del tirocinio diretto del titolare di contratto FIT su posti di sostegno di cui cura il tirocinio.

TS2.2.Titoli

Ai candidati che concorrono alle selezioni di tutor scolastico nei percorsi FIT su posti di sostegno, di cui all'articolo 3 comma 8, in possesso dei requisiti di cui al punto TS2.1 sono riconosciuti i punteggi relativi ai sottoelencati titoli fino a un massimo di punti 90.

TS2.2.1 - Formazione specifica alla funzione di tutor scolastico o tutor coordinatore nei percorsi di formazione iniziale degli insegnanti con certificazione delle competenze rilasciata dalle universita', dalle istituzioni AFAM o da enti qualificati o accreditati dal MIUR per la formazione del personale della scuola adeguati alla Direttiva ministeriale 170/2016: punti 3 ogni 25 ore di formazione fino a un massimo di punti 15.

TS2.2.2 - Formazione alla funzione tutoriale nei percorsi di formazione per docenti della scuola con certificazione delle competenze rilasciata dalle universita', dalle istituzioni AFAM o da enti qualificati o accreditati dal MIUR per la formazione del personale della scuola

adeguati alla Direttiva ministeriale 170/2016: punti 1 ogni 25 ore di formazione fino a un massimo di punti 6.

TS2.2.3 - Superamento delle selezioni per la funzione di tutor scolastico nei percorsi FIT su posti di sostegno, ovvero delle selezioni di cui al D.M.8 novembre 2011 per la funzione di tutor dei tirocinanti nei corsi di specializzazione per il sostegno riservati ai docenti abilitati nelle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SSIS) e nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria: punti 4.

TS2.2.4 - Superamento delle selezioni per l'esercizio della funzione di tutor coordinatore nei percorsi FIT su posti di sostegno, ovvero di quelle previste dal D.M. 8 novembre 2011 per la funzione di tutor coordinatore nei percorsi di cui all'articolo 13 del D.M. 249/2010, ovvero di quelle per l'esercizio della funzione di supervisore del tirocinio nei corsi di specializzazione per il sostegno riservati ai docenti abilitati nelle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SSIS) e nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria: punti 3 per ciascuna selezione superata fino a un massimo di punti 9.

TS2.2.5 - Esercizio della funzione di tutor scolastico nei percorsi FIT su posti di sostegno, ovvero di tutor dei tirocinanti nei TFA di cui all'art.13 del D.M. 249/2010, ovvero di docente accogliente nei corsi di specializzazione per il sostegno riservati ai docenti abilitati nelle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SSIS) e nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, ovvero nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82 e 28 settembre 2007, n. 137: punti 2 per ogni anno fino a un massimo di punti 12.

TS2.2.6 - TS1.2.6 - Esercizio della funzione di tutor coordinatore nei percorsi FIT su posti di sostegno, con incarico attribuito a seguito delle selezioni previste nel presente decreto, o nei TFA di cui all'articolo 13 del D.M. 249/2010, ovvero di supervisore di tirocinio nei corsi di specializzazione per il sostegno riservati ai docenti abilitati nelle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SSIS) e nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, con incarico attribuito a seguito delle procedure di valutazione comparativa previste all'art. 1 comma 4 della Legge 3 agosto 1998, n. 315, ovvero nei percorsi di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82 e 28 settembre 2007, n. 137, in regime di esonero parziale dal servizio di insegnamento nella scuola: punti 2 per ogni anno scolastico fino a un massimo di punti 12.

TS2.2.7 - Esercizio della funzione di tutor in corsi di formazione per docenti inseriti in progetti finanziati dall'Unione europea o dal MIUR: punti 4

TS2.2.8 - Esercizio della funzione di tutor in corsi di formazione per docenti organizzati dalle università, dalle istituzioni AFAM e da enti accreditati dal MIUR per la formazione del personale della scuola adeguati alla Direttiva ministeriale 170/2016: punti 2

TS2.2.9 - Direzione di corsi destinati a docenti della scuola finalizzati alla formazione di tutor ovvero alla formazione e all'aggiornamento didattico sulle didattiche speciali e dell'inclusione di alunni con disabilità organizzati dalle università, dalle istituzioni AFAM o da enti qualificati o accreditati dal MIUR per la formazione del personale della scuola adeguati alla Direttiva ministeriale 170/2016: punti 2 per ogni corso fino a un massimo di punti 4.

TS2.2.10 - Docenza in corsi destinati ai docenti della scuola finalizzati alla formazione di tutor ovvero alla formazione e all'aggiornamento degli insegnanti sulle didattiche speciali e dell'inclusione di alunni con disabilità svolti presso le università, le istituzioni AFAM, gli enti qualificati o accreditati dal MIUR per la formazione del personale della scuola adeguati alla Direttiva ministeriale 170/2016: punti 1 per ogni corso fino a un massimo di punti 6.

TS2.2.11 - Titolo di dottore di ricerca su temi inerenti la didattica speciale: punti 6

TS2.2.12 - Altro titolo di dottore di ricerca: punti 2.

TS2.2.13 - Attività di insegnamento ovvero di ricerca su temi inerenti la didattica speciale nelle università o nelle istituzioni AFAM: punti 2 per ogni incarico di insegnamento o di ricerca fino a un massimo di punti 8

B.2.2 - Commissione di valutazione

L'esame delle candidature per l'assegnazione dell'incarico di tutor scolastico su posti di sostegno è svolto dal Comitato per la valutazione del servizio dei docenti di cui all'articolo 11 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 così come sostituito dall'art. 1 comma 129 della legge 107/2015, ristretto alla sola componente docente, e consiste nella valutazione dei titoli presentati, eventualmente integrata, su richiesta dell'interessato, da un colloquio finalizzato ad approfondire le esperienze documentate dai titoli presentati e ad assumere ogni informazione utile a valutarne la congruità rispetto al ruolo tutoriale e la motivazione ad assumere l'incarico. Al colloquio, eventualmente sostenuto dal candidato, possono essere attribuiti, al massimo, 10 punti aggiuntivi rispetto ai titoli presentati. L'attribuzione del punteggio è accompagnata da una relazione della commissione che ne motiva l'attribuzione. Il punteggio finale è dato dalla somma tra il punteggio attribuito ai titoli e il punteggio attribuito all'eventuale colloquio fino a un massimo di punti 100..

B.2.3 – Graduatoria degli idonei

La graduatoria finale degli idonei ha validità triennale e può essere integrata annualmente da selezioni suppletive che hanno validità fino alla scadenza della graduatoria triennale in essere. Alla scadenza del triennio deve essere effettuata una nuova selezione. Gli incarichi sono attribuiti ai candidati idonei scorrendo la graduatoria.

[\[TORNA all'indice della sintesi\]](#)